

LE ORDINAZIONI EPISCOPALI SENZA MANDATO PONTIFICIO E LE LORO CONSEGUENZE CANONICHE

BRUNO FABIO PIGHIN

ABSTRACT: I Vescovi ordinati illegittimamente costituiscono oggi una grave ferita per la Chiesa. L'articolo affronta gli aspetti canonici relativi all'ordinazione senza mandato pontificio dei vescovi cinesi, di quelli iscritti nel tradizionalismo estremo e di altri casi simili. La necessità del mandato pontificio è di recente imposizione, come emerge dalle fonti del can. 1013. Pure il delitto previsto dal can. 1382 e la sua severa sanzione hanno una configurazione recente. Il comportamento incriminato riguarda l'illegittimità della consecrazione, non l'invalidità della stessa, la quale però non è esclusa in tre ipotesi. La scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica per detto delitto non rientra nella categoria dei «delicta graviora». I rei di ordinazione episcopale senza mandato pontificio sono non solo il vescovo consacrante principale e quelli consacrati, ma anche i co-consacranti.

PAROLE CHIAVE: Mandato pontificio. Vescovi illegittimi. Scomunica *latae sententiae*. Cina. Vescovi co-consacranti.

ABSTRACT: The Bishops ordered without papal mandate are a serious injury to the Church. This article addresses the canonical aspects of the ordination without pontifical mandate of the Chinese bishops, those involved in an extreme traditionalism and other similar cases. The necessity of the papal mandate has been recently imposed, as is clear from the sources of canon 1013. Even the crime provided for by canon 1382 and its severe penalty are recent. The conduct in question relates to the unlawfulness of the consecration, not to its invalidity, which is not excluded, however, in three cases. The excommunication *latae sententiae* reserved to the Apostolic See for the said crime does not fall into the category of "delicta graviora." The perpetrators of episcopal ordination without pontifical mandate are not only the main consecrating and the consecrated bishops, but also the co-consecrating.

KEYWORDS: Pontifical Mandate. Unlawful Bishops. *Latae Sententiae* Excommunication. Co-consecrating Bishops.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Quadro sintetico delle ordinazioni episcopali illegittime. 2.1. I Vescovi illegittimi cinesi. 2.2. I Vescovi illegittimi consacrati nell'alveo del tradizionalismo estremo. 2.3. I Vescovi illegittimi consacrati da E. Milingo. 2.4. Casi di ordinazioni episcopali illegittime in regimi comunisti. – 3. La necessità del mandato pontificio per la legittimità dell'ordinazione episcopale. – 4. Il delitto di ordinazione episcopale senza mandato pontificio e la relativa sanzione. 4.1. La configurazione del delitto. 4.2. La scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede. – 5.

I rei di ordinazione episcopale senza mandato pontificio. 5.1. Il Vescovo consacrante principale e quelli consacrati. 5.2. I Vescovi co-consacranti. – 6. Conclusioni.

1. PREMESSA

GRANDE sofferenza, clamore e scandalo hanno suscitato le numerose ordinazioni episcopali senza mandato pontificio avvenute negli ultimi decenni. Anche quando è sopita l'attenzione pubblica su eventi del genere, che di tanto in tanto si ripetono, esse continuano a costituire una ferita di estrema gravità per la Chiesa cattolica, come mai era emerso precedentemente nella sua storia bi-millennaria per questa tipologia delittuosa.

Se si volesse fare un computo approssimativo dei Vescovi illegittimi oggi esistenti, si giungerebbe a una somma vicina o superiore al centinaio. Tuttavia, più che la dimensione quantitativa del fenomeno, ci interessano i suoi aspetti problematici a livello canonico. La materia appare più complessa di quanto si possa immaginare, se la disciplina attuale è considerata alla luce della *traditio Ecclesiae* e se i casi dolorosi verificatisi sono esaminati nei loro presupposti, nelle loro cause, nelle loro fonti di alimentazione, nelle loro diverse caratterizzazioni. Gli effetti nefasti delle ordinazioni episcopali senza mandato pontificio inducono a prospettare misure atte ad arginare la diffusione del male e a porre i rimedi più efficaci per evitare l'incombente recidiva.

L'analisi dell'infezione morbosa evidenzia focolai ancora attivi del contagio, come quelli in terra cinese, altri in fase stazionaria, ma tutt'altro che spenti e potenzialmente esplosivi, come è per i Vescovi ordinati da mons. Lefebvre, altri ancora con una carica offensiva analoga a quella delle schegge impazzite, immagine che sembra più appropriata alla situazione messa in atto da Emanuel Milingo, per citare una vicenda universalmente nota, non priva di analogie con quella prodotta su più vasto raggio dall'Arcivescovo vietnamita Ngô Đình Thuc.

La nostra attenzione principale è indirizzata alle prime due categorie fra le quattro indicate, in quanto potenzialmente più devastanti delle altre, dotate, queste ultime, di carica infettiva avvolta nell'incognita dell'imprevedibilità dei suoi dinamismi e dei suoi sbocchi.

2. QUADRO SINTETICO DELLE ORDINAZIONI EPISCOPALI ILLEGITTIME

1. 1. *I Vescovi illegittimi cinesi*

Il 13 aprile 1958 nella cattedrale di Hankou vennero ordinati i primi due Vescovi cinesi senza il mandato pontificio: mons. Bernardino Dong Guangqing e Marco Yuan Wenhua. Essi si piegarono all'imposizione del regime maoista che li fece eleggere dalle rispettive comunità, nonostante fosse lo-

ro ben nota la contrarietà della Sede Apostolica alla loro consacrazione episcopale.¹

Il fatto traumatico combaciò con la fine della prima fase della politica religiosa del governo comunista cinese, caratterizzata da vessazioni nei confronti dei cattolici indigeni, da persecuzioni e da espulsioni dei missionari occidentali presenti nel più grande paese dell'Asia.

Nel decennio successivo (1958-1967) le misure persecutorie si estesero all'intera comunità cattolica e portarono all'ordinazione illegittima di numerosi Vescovi, sempre imposti dal governo maoista, mentre altri presuli legittimi autoctoni furono allontanati dalle rispettive sedi o impediti a svolgere il ministero o reclusi a causa della loro fedeltà al Romano Pontefice.²

Una terza e più tragica fase, conosciuta con l'appellativo di "rivoluzione culturale" (1966-1976), comportò la proibizione di qualsiasi attività religiosa e il divieto di ogni tipo di ordinazione. Essa fu contrassegnata dal martirio di numerosi fedeli e dalla concessione da parte della Santa Sede di speciali facoltà che comprendevano le cosiddette ordinazioni episcopali clandestine.

Dal 1977 in poi si avviò un lento disgelo con tappe significative. Le ordinazioni ufficiali ripresero nell'ultimo decennio del secolo scorso, ammesse sotto un rigido controllo del regime e con la deplorabile "protezione" dell'Associazione Patriottica Cattolica.³

La lettera di Papa Benedetto XVI ai cattolici cinesi del 27 maggio 2007 segnò diverse novità; ne citiamo tre. Anzitutto pose fine alle facoltà speciali e quindi anche alle ordinazioni episcopali clandestine, che avevano creato non pochi problemi nelle stesse comunità locali a causa del loro mancato riconoscimento ufficiale. In secondo luogo, affrontò il problema della legittimazione dei Vescovi ordinati senza mandato pontificio. In terzo luogo accondiscese alla linea di consacrazione dei Presuli in accordo con le autorità governative.⁴ Poiché, però, non tutti gli ordinati risultavano idonei al ministero episcopale, si determinarono le seguenti cinque categorie:

¹ Cfr. E. GIUNIPERO, *L'impatto del regime comunista sulla Chiesa cattolica in Cina (1949-1966)*, in B. F. PIGHIN, ed., *Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, Venezia 2010, 94-99.

² Cfr. E. GIUNIPERO, *L'impatto del regime comunista sulla Chiesa cattolica in Cina (1949-1966)*, 99-102.

³ Cfr. R. SARAH, *Un programma di aiuti della Santa Sede e di cooperazione tra Chiese particolari a sostegno dei cattolici cinesi*, in B. F. PIGHIN, ed., *Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, Venezia 2010, 103-119; S. TESTA BAPPENHEIM, *La "questione religiosa" per il Partito Comunista Cinese dopo la "rivoluzione culturale"*, in B. F. PIGHIN, ed., *Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, Venezia 2010, 178-192.

⁴ BENEDETTO XVI, *Lettera del Santo Padre Benedetto XVI ai Vescovi, ai presbiteri, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare Cinese*, 27 maggio 2007, in AAS 99 (2007) 553-581. I tre punti citati si trovano rispettivamente ai numeri 18, 8 e 9.

- 1) I Vescovi legittimi clandestini, in comunione con il Romano Pontefice, ma non riconosciuti dal regime.
- 2) I Vescovi legittimi ufficiali, ordinati con il mandato pontificio e con il consenso dell'autorità secolare.
- 3) I Vescovi legittimati dalla Santa Sede dopo la loro ordinazione, nominati secondo le prescrizioni secolari.
- 4) I Vescovi illegittimi, ma legittimabili a determinate condizioni; ad esempio, se cessano di occupare una sede canonicamente già coperta da un Vescovo legittimo clandestino.
- 5) I Vescovi illegittimi e non legittimabili, perché inidonei al ministero episcopale.

Dopo la pubblicazione della citata Lettera di Benedetto XVI, numerose furono le ordinazioni frutto di accordi caso per caso tra il governo cinese e la Santa Sede. Però si ebbero anche, tra il novembre 2010 e il luglio 2011, tre ordinazioni episcopali volute dal regime senza il consenso della Sede Apostolica,⁵ seguite tuttavia da altre legittime e illegittime.⁶ In questo contesto si colloca la *Declaratio de recte applicando can. 1382 CIC* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi⁷ del 6 giugno 2011, la quale prevede uguale sanzione penale sia per il Vescovo consacrante principale che per i Presuli co-consacranti in un'ordinazione episcopale senza mandato pontificio. Allo stato attuale i Vescovi cinesi illegittimi sono una decina.

2. 2. I Vescovi illegittimi consacrati nell'alveo del tradizionalismo estremo

Le ordinazioni episcopali illegittime più numerose si collocano nel contesto ultraconservatore, emerso dopo il Vaticano II, con la contestazione delle linee conciliari. La spinta reazionaria portò alla strutturazione della Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da mons. M. Lefebvre. Il 30 giugno 1988 egli ordinò Vescovi mons. B. Fellay, mons. R. Williamson, mons. B.T. De Malterais e mons. A. De Gallareta, tutti privi del mandato pontificio,⁸ ancora viventi. Detta consacrazione determinò lo scisma in corso della Fraternità lefebvrina.

⁵ I tre Vescovi ordinati senza mandato pontificio sono Joseph Guo Gingai, consacrato il 10 novembre 2010 a Chengde, Paul Lei Shiyong, consacrato il 29 giugno 2011 a Leshan e Joseph Huang Binzh Yang, consacrato il 14 luglio 2011 a Shantou.

⁶ Il 30 novembre 2011 venne ordinato Vescovo con il mandato apostolico Peter Luo Xuegang, ma il 6 luglio 2012 ci fu la consacrazione illegittima di Joseph Yue Fusheng.

⁷ PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Declaratio de recte applicando can. 1382 CIC*, 6 giugno 2011, in «Communicationes» 43 (2011) 30-33, già pubblicato in «L'Osservatore Romano» 11 giugno 2011, 7.

⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decretum "Dominus Marcellus Lefebvre" quo declaratur d.num Marcellum Lefebvre in excommunicationem latae sententiae incurrisse*, in «L'Osservatore Romano» 3 luglio 1988, 1.

Lo stesso indirizzo ultratradizionalista generò diverse altre comunità non riconosciute dalla Santa Sede, tra loro indipendenti, ma convergenti nel mettere in discussione l'autorità dei successori di Pio XII. Eugenio Pacelli, secondo alcune posizioni estremiste, sarebbe l'ultimo Papa legittimo, dopo del quale perdurerebbe la sede vacante.

All'arcipelago "sedevacantista" sono riconducibili le ordinazioni episcopali senza mandato pontificio effettuate dall'Arcivescovo vietnamita mons. P.M. Ngô-dinh-Thuc (1897-1984): cinque di dette consacrazioni ebbero luogo a Palmar de Troya (Spagna)⁹ l'11 gennaio 1976, tre furono conferite nel 1981, due nel 1982 e altre si aggiunsero in contemporanea¹⁰ e in seguito, ma non sono ugualmente documentate. A loro volta, i Vescovi neo-ordinati consacrarono periodicamente numerosi Presuli creando delle linee di successione apostolica di cui è praticamente impossibile avere una documentazione completa. Sulla nutrita schiera illegittima grava anche il sospetto, in alcuni casi, dell'invalidità dell'ordinazione.

2. 3. I Vescovi illegittimi consacrati da E. Milingo

Il 24 settembre 2006, a Washinton D.C., mons. Emmanuel Milingo ordinò Vescovi quattro sacerdoti statunitensi,¹¹ tutti sposati e appartenenti all'associazione *Married Priests Now*, da lui poco prima fondata. Egli stesso si era unito in matrimonio nel 2001 nel movimento religioso non cristiano denominato *Chiesa dell'unificazione*, guidato dal rev.do Moon.

Le quattro consacrazioni illegittime di Milingo, cui seguirono altre del genere – l'ultima delle quali avvenuta il 9 aprile 2011 in Kenya – sono usate dalla sua associazione come strumento per scardinare l'obbligo del celibato per i presbiteri latini. Questa causa, molto caldeggiata da sacerdoti che hanno abbandonato il ministero pastorale per costituire una propria famiglia, ma anche da frange non trascurabili nella Chiesa cattolica, potrebbe trasformarsi in volano per moltiplicare le ordinazioni episcopali illegittime.

2. 4. Casi di ordinazioni episcopali illegittime in regimi comunisti

Una situazione particolare si è verificata con le ordinazioni episcopali clandestine verificatesi durante i regimi comunisti in Europa Orientale, soprattutto in Cecoslovacchia. Esse avvennero sì in violazione del mandato apostolico

⁹ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decretum circa quasdam illegittimas ordinationes presbyterales et episcopales*, 17 settembre 1976, in AAS 68 (1976) 623.

¹⁰ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Notificatio*, 12 marzo 1983, in AAS (1983) 392-393.

¹¹ Cfr. B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, 409. La dichiarazione della scomunica avvenne il 26 settembre 2006.

richiesto, ma non per rifiuto della comunione gerarchica con il Papa e con gli altri membri del Collegio dei Vescovi.

La procedura di normalizzazione condotta caso per caso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla base della *Dichiarazione sulla "Chiesa clandestina" nella Repubblica Ceca* dell'11 febbraio 2000, ha portato a soluzione molte questioni aperte su Vescovi ordinati clandestinamente, mediante l'esame della validità o non dell'ordinazione conferita e l'assegnazione agli ordinati di incarichi di livello presbiterale.¹²

3. *La necessità del mandato pontificio per la legittimità dell'ordinazione episcopale*

La tematica in esame ha un solido fondamento nella costituzione stessa della Chiesa, come fu voluta da Cristo. Tuttavia la materia presenta numerosi problemi, che sembrano di eterna durata. Ne fu buon profeta Clemente Romano, terzo successore di Pietro, autore di fondamentale importanza per la nostra materia, quando scrisse: «I nostri Apostoli conoscevano da parte del Signore Gesù Cristo che ci sarebbe stata contesa sulla carica episcopale».¹³

Il motivo del contendere è dato soprattutto dall'individuazione del soggetto ritenuto competente a procedere alla nomina di un Vescovo, alla quale seguiva l'atto dell'ordinazione, fonte di minori contrasti. Nel primo millennio dell'era cristiana coesistevano, non tutti contemporaneamente, almeno quattro soggetti legittimati a designare i futuri pastori:

- 1) il Vescovo ancora in carica che, nella difficoltà a svolgere il suo ministero, non di rado si associava un coadiutore che poi diventava suo successore;
- 2) il popolo di Dio legato a una cattedra episcopale che, in sede vacante, eleggeva il candidato a reggerla, secondo il noto assunto di Ippolito: *Episcopus ordinatur electus ab omni populo*;¹⁴ questi doveva però ottenere il consenso successivo dei Vescovi chiamati a conferirgli l'ordinazione;
- 3) l'autorità secolare che procedeva all'investitura del Vescovo. Questa procedura divenne usuale nel medioevo;
- 4) i capitoli cattedrali che provvedevano a eleggere il titolare dell'ufficio capitale della loro circoscrizione ecclesiastica.¹⁵

¹² Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sulla "Chiesa clandestina" nella Repubblica Ceca*, in «Il Regno, attualità e documenti» 45 (2000) 166-167.

¹³ CLEMENTE I, *Epistula ad Corinthios*, 44, 1.

¹⁴ HYPOLITE DE ROME, *La Tradition Apostolique, Sources Chretiennes*, vol. 11bis, Parigi 1968, 40.

¹⁵ Per approfondimenti rimandiamo all'importante opera di C. GABRIELI, *Uno scisma moderno. La comunità lefevriana*, Bologna 2012, e al volume di M. ТKHOROVSKYY, *Procedura per la nomina dei Vescovi. Evoluzione dal Codice del 1917 al Codice del 1983*, Roma 2004.

Il Decreto di Graziano tenne ben fermo il binario della duplicità degli atti: quello della nomina previa e quello della consacrazione episcopale del nominato. Ma apportò anche elementi di rilevante novità: il candidato all'episcopato doveva essere scelto dal clero e tra il clero, facendo divieto sia al Vescovo in carica di scegliersi il successore sia a religiosi e laici di eleggere un Presule, pur potendo i secondi esprimere il loro assenso a favore del candidato prescelto.¹⁶

Graziano si fondò sulla riforma gregoriana e sui concili da essa improntati per indicare le linee normative che certamente non prevedevano l'intervento del Papa nella nomina dei Vescovi, se non per eccezione, quando, cioè, fosse stata l'autorità regia a proporre un candidato all'episcopato. Questa linea generale non subì variazioni di rilievo fino al concilio di Trento, che, nel riemergere dell'ingerenza secolare rappresentata dal Principe, evidenziò il ruolo dei Legati pontifici *super laicorum potestas* per confermare i candidati presentati all'episcopato.¹⁷

L'applicazione delle disposizioni conciliari conobbe forti ritardi e vistose discontinuità. Tuttavia l'assise tridentina eserciterà un influsso fondamentale nel far emergere il primato di Pietro sulle nomine episcopali, tendenza fortemente contrastata dalla sorda opposizione degli Stati assolutisti e poi da quelli liberali, che poco spazio lasciavano alla *libertas Ecclesiae* nella scelta di nuovi Vescovi.

Contro le pesanti ipoteche in materia, intervennero diversi Romani Pontefici. Tra essi, figurano Alessandro VII – che ci risulta essere il primo a citare, nel 1660, le *Litterae Apostolicae* richieste per l'ordinazione episcopale¹⁸ –; Benedetto XIV,¹⁹ Pio VI²⁰ e soprattutto Pio XI²¹ con rivendicazioni di prin-

¹⁶ I riferimenti in proposito al Decreto di Graziano sono numerosi. In particolare ci pare doveroso citare le D. 40 c. 8, D. 60 c. 4; D. 62 c. 2-3, D. 63 c. 1, c. 4 e c. 8-25, D. 65.

¹⁷ Cfr. CONCILIO DI TRENTO, *Decretum de reformatione*, sessione XXIV, 11 novembre 1563. Lo stesso concilio si era interessato del nostro tema pure nel *Decretum de reformatione*, sessione XXII, 17 settembre 1562, can. 2 e in quello della sessione XXIII, 15 luglio 1563, can. 8.

¹⁸ Cfr. ALESSANDRO VII, *Alias*, Lettera apostolica del 27 febbraio 1660 ai Vescovi dell'India Occidentale, in P. GASPARRI – I. SEREDI, ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. I., Roma 1923, N. 236, 453-454. Il Pontefice si domanda se una ordinazione effettuata non «praesentatis Litteris Apostolicis» possa essere valida e legittima. Risponde positivamente alla prima ipotesi e negativamente alla seconda. Da ora in avanti l'opera curata da Gasparri-Seredi verrà citata con l'abbreviazione GASPARRI, seguita dall'indicazione numerica del volume tra i nove pubblicati negli anni 1923-1939 e delle pagine di riferimento.

¹⁹ Cfr. BENEDETTO XIV, *In postremo*, Lettera del 20 ottobre 1756, in GASPARRI, II, N. 442, 538-549, dove si parla di riserva della consacrazione episcopale al Romano Pontefice.

²⁰ Cfr. PIO VI, *Charitas*, Enciclica del 13 aprile 1791, in GASPARRI, II, N. 474, 671-681, dove si tratta del sacrilegio per ordinazioni episcopali senza mandato pontificio in situazioni scismatiche.

²¹ Cfr. PIO IX, *Multiplices inter*, Lettera apostolica del 10 giugno 1851, in GASPARRI, II, N. 510, 855-857; ID., *Acerbissimum*, Allocuzione del 27 settembre 1852, in GASPARRI, II, N. 515,

cipio, di fatto poco applicate, e infine Pio X²² sulla competenza riservata al Romano Pontefice sia nella nomina, libera o confermata, dei Vescovi sia nel mandato apostolico in vista della loro consacrazione. I pronunciamenti citati costituirono le fonti principali della normativa in materia come è offerta dalla prima codificazione canonica, nella quale sfociò l'indirizzo impresso dalla Santa Sede, confortato dalla definizione del Vaticano I sul primato giurisdizionale del Successore di Pietro.

Il CIC 17 rappresenta il *terminus ad quem* circa l'assoluta necessità del mandato "esclusivamente" riservato al Sommo Pontefice e previo a qualsiasi consacrazione episcopale. Invece non è dato individuare il *terminus a quo* nel processo di costituzione dello stesso istituto, che trova radici nei secoli immediatamente precedenti comparando nel 1660, ma non in termini assoluti.

L'architettura canonica del 1917 nel nostro ambito tenne conto di tre aspetti essenziali: anzitutto recepì la netta distinzione tra la fase della nomina episcopale e quella della corrispondente ordinazione (can. 329, §2); in secondo luogo, non eliminò la discrepanza tra la linea di principio sull'autorità del Papa di nominare liberamente Vescovi e le discordanti prassi ammesse, configurate come elezione, presentazione o designazione da parte di altri soggetti, anche secolari (can. 332, § 1); infine assegnò al mandato pontificio il ruolo di raccordo tra l'atto di nomina, in qualsiasi modo avvenuta, e l'atto di consacrazione episcopale. La legittimità di questa ultima, secondo il can. 953, era garantita da una duplice riserva: quella del mandato apostolico e quella della consacrazione episcopale da parte del Romano Pontefice.

Questa impostazione normativa è stata trasfusa nel vigente Codice latino, sulla quale però si sono riverberate la concezione ecclesiologica e la dottrina sacramentale circa l'episcopato, proprie del concilio Vaticano II. La messa a fuoco dei concetti di successione apostolica in forza della consacrazione episcopale, di comunione gerarchica nel Collegio dei Vescovi con a capo il Sommo Pontefice, di potestà di ordine e di giurisdizione conferite a un Presule mediante l'ordinazione, con l'incidenza pure della *missio canonica*, rende evidente la necessità insostituibile del mandato pontificio, ora richiesto dal can. 1013 come unico "architrave" che congiunge il pilastro della libera nomina episcopale o della conferma di essa da parte del Sommo Pontefice (can. 377, §1) e quello della relativa consacrazione.

Le prime due fonti del can. 1013 sono costituite dal can. 953 del CIC 17 e dal n. 20 del decreto conciliare *Christus Dominus*. Quest'ultimo rivendica come

873-879; Id., *Numquam fore*, Allocuzione del 15 dicembre 1856, in GASPARRI, II, N. 515, 911-916; Id., *Syllabus errorum*, Propositioni 50-51, dell'8 dicembre 1864, in GASPARRI, II, N. 543, 1000-1009; Id., *Levate*, Enciclica del 27 ottobre 1867, in GASPARRI, III, N. 549, 14-18.

²² Cfr. Pio X, *Sapienti consilio*, Costituzione apostolica del 29 giugno 1908, in GASPARRI, III, N. 682, 726-727.

«proprio, peculiare, e per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica» «il diritto di nominare e istituire i Vescovi». Perciò fa voti che «per l'avvenire non siano più concessi alle Autorità civili diritti o privilegi di elezioni, nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale». Di fatto questi "voti" hanno trovato scarsa attuazione. Sul piano del diritto *Christus Dominus* non menziona neppure la "prenotificazione ufficiosa", ossia il "privilegio di obiettare" – come lo chiama il Cardinale Ottaviani²³ – concesso da concordati anche successivi al Vaticano II, in forza dei quali la Santa Sede si impegna a comunicare al Governo interessato, in forma segreta e confidenziale, il nome del designato all'episcopato prima che diventi pubblico. L'eventuale obiezione del potere secolare comporta un condizionamento rilevante di indole politica che può avere l'efficacia di un veto, anche se formalmente non è riconosciuto come tale.²⁴

A un esame del can. 1013 non possono sfuggire la formulazione in negativo «a nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo», a significare che il divieto vale *semper et pro semper*, e l'eccezione «se prima non consta del mandato pontificio» che richiede l'interpretazione stretta. Esse concorrono a rendere assoluta la condizione dello stesso mandato previo che deve constare con certezza, anche se non fosse materialmente ricevuto o letto.²⁵

Il nuovo dispositivo di legge non riserva più al Papa la facoltà di ordinare i Vescovi, a differenza di quanto prevedeva il can. 953 CIC 17, poiché, come recita l'attuale can. 1012, «Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato», che gode della pienezza dell'ordine sacro e del sommo grado del sacerdozio. Giunge così a maturazione nel corso secolo XX la disciplina canonica sulla legittimità delle ordinazioni episcopali. Non a caso, tutte le fonti del can. 1013 sul mandato pontificio risalgono soltanto al secolo scorso.²⁶

²³ Cfr. A. OTTAVIANI, *Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici*, vol. I, quarta edizione, Città del Vaticano 1958, 394.

²⁴ Cfr. FELICIANI G., *La questione delle nomine episcopali nella Repubblica Popolare Cinese*, in B. F. PIGHIN, ed., *Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, Venezia 2010, 165-174.

²⁵ La creazione di detta certezza rientra fra le facoltà del Legato pontificio, che può permettere l'ordinazione di un Vescovo legittimamente eletto, ma non in possesso materiale del documento concernente il mandato pontificio. Su ciò cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Index Facultatum Legatis Pontificiis tributarium*, 1986, n. 4; CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Index facultatum legatis pontificiis in territoriis missionum tributarium*, 1999, n. 1. I due documenti sono riportati da ARRIETA J.I., *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, IV edizione, Roma 2009, 213-217.

²⁶ Dette fonti sono: can. 953 CIC 17; CONCILIO VATICANO II, *Christus Dominus*, Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi, 28 ottobre 1965, n. 20; PAOLO VI, *Ecclesiae Sanctae*, motu proprio del 6 agosto 1966, I, 10, in AAS 58 (1966) 757-787; PAOLO VI, *Pontificalis Romani*, Costituzione apostolica del 18 giugno 1968, in AAS 60 (1968) 373-373.

4. IL DELITTO DI ORDINAZIONE EPISCOPALE SENZA MANDATO PONTIFICIO E LA RELATIVA SANZIONE

4. 1. *La configurazione del delitto*

La condotta anti-giuridica rappresentata dall'ordinazione episcopale senza mandato pontificio è considerata, a ragione, di estrema gravità, al punto da meritare il massimo rigore nella pena: la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, contemplata dal can. 1382. Si tratta di una delle cinque sanzioni del genere presenti nel Codice vigente.

Questa severità per la fattispecie in esame non ha riscontri nella tradizione canonica e neppure nel CIC 17 che, per lo stesso delitto, al can. 2370 comminava una semplice sospensione *ipso facto*, sorprendentemente addolcita dalla prospettiva della sua prossima cancellazione: «donec Sedes Apostolica eos (reos) dispensaverit»

Una pena così mite, da considerarsi oggi "sperequata", è comprensibile se è collocata nel suo contesto storico, erede di frequenti ordinazioni senza mandato pontificio, le quali non costituivano un grosso problema in quanto sfociavano abitualmente in una loro regolarizzazione, verso la quale la norma penale cercava di spingere i rei.

Di tutta altra valutazione sono apparse le consacrazioni episcopali illegittime a partire dalla metà del secolo scorso. I loro effetti deleteri sono venuti a incomberne con estrema negatività sul tessuto ecclesiale, in forma inedita e inaudita, a cominciare dalla situazione cinese.

Corse tempestivamente ai ripari la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Ufficio con il *Decretum* generale del 9 aprile 1951 che innovò la disposizione del can. 2370 del CIC 17 prevedendo la scomunica *ipso facto specialissimo modo reservatam* alla Sede Apostolica per i correi di ordinazione episcopale illegittima, configurata dal testo citato «sine canonica provisione» e non con l'espressione «senza mandato pontificio», fossero stati anche «metu gravi coacti». ²⁷

Lo sviluppo dottrinale compiuto da Pio XII con le encicliche *Ad Sinarum gentem* ²⁸ del 7 ottobre 1954 e *Ad Apostolorum Principis* ²⁹ del 29 giugno 1958 e soprattutto il successivo approfondimento recato dal Vaticano II, concernente la sacramentalità dell'ordinazione episcopale e l'inserimento dell'ordinato nel Collegio dei Vescovi, hanno reso più evidente la gravità della rottu-

²⁷ SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFICIO, *Decretum de consecratione episcopi sine canonica provisione*, 9 aprile 1951, in AAS 43 (1951) 317-318.

²⁸ Cfr. PIO XII, *Ad Sinarum gentem*, Enciclica del 7 ottobre 1954, in AAS 47 (1955) 5-14.

²⁹ Cfr. PIO XII, *Ad Apostolorum Principis*, Enciclica del 29 giugno 1958, in AAS 50 (1958) 601-614.

ra di indole comunionale del Presule che viene consacrato senza il mandato apostolico. Di queste nefaste tonalità si colora il delitto di nostro interesse, stigmatizzato dal can. 1382.

Il comportamento incriminato ha per oggetto diretto l'illegittimità della consacrazione senza mandato pontificio, non anche l'invalidità della stessa, la quale però non è totalmente esclusa. A chiamare in causa la possibile invalidità fu un Decreto³⁰ del 1976 della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa dichiarò la scomunica *latae sententiae* al Vescovo ordinante e ai Vescovi ordinati illecitamente alcuni mesi prima in Spagna aggiungendo che essi erano gravati dalla sanzione «quidquid est de ordinum validitate», cioè a prescindere dalla validità degli ordini ricevuti. L'espressione è ripetuta nella *Notificatio*³¹ dello stesso Dicastero del 12 marzo 1983.

È bene ricordare che la qualifica di validità/invalidità dell'amministrazione sacramentale non coincide con la validità/invalidità di un atto amministrativo canonico e tanto meno con quella di atti giuridici secolari. Nel nostro caso, i requisiti di validità sono tre a carico del ministro, che deve essere un Vescovo consacrato, che abbia l'intenzione richiesta e che ponga in essere gli elementi essenziali del rito prescritto. Altri tre requisiti sono a carico del soggetto, che deve essere un battezzato, deve essere di sesso maschile e deve non rifiutare con un atto interno di volontà l'ordinazione conferitagli.

Tre dei sei elementi citati fanno venire meno la configurazione del delitto in esame, perché l'incapacità di conferire o di ricevere l'ordinazione rende inesistente la stessa. Ciò si verificherebbe se il ministro non fosse un Vescovo consacrato o se il soggetto non fosse battezzato oppure se si trattasse di un fedele di sesso femminile. Infatti, in questa ultima ipotesi, è stato configurato il delitto apposito di «attentata ordinazione sacra di una donna» dal decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede promulgato nel 2008.³² Invece l'ordinazione episcopale conferita senza mandato pontificio, fosse pure invalida per la mancanza di uno o più dei tre restanti requisiti, è sicuramente sanzionata dal can. 1382. Tra l'altro, gli atti essenziali del rito consacratorio e l'eventuale rifiuto interno del ministro a compierlo o del soggetto a riceverlo sfuggono facilmente alla verifica esterna, anche perché la consacrazione illegittima avviene al di fuori del controllo ecclesiale e talvolta anche del contesto comunitario. Però vale una duplice presunzione canonica: che l'atto posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi esterni si ritenga valido

³⁰ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decretum Episcopi qui alios*, 19 luglio 1976, in AAS 68 (1976) 623.

³¹ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Notificatio*, 12 MARZO 1983, in AAS 75 (1983) 392-393.

³² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto generale*, 19 dicembre 2007 in AAS 100 (2008) 403. Il decreto entrò in vigore il 30 maggio 2008 con la sua pubblicazione su *L'Osservatore Romano*.

(cfr. can. 124, § 2) e che, posta la violazione esterna di una norma, l'imputabilità si presume, salvo che non risulti altrimenti (can. 1321, § 3). Queste presunzioni sono rafforzate nell'ambito dei sacramenti, e soprattutto di quelli che imprimono il carattere, per la loro efficacia *ex opere operato*. Pertanto l'espressione «quidquid est de ordinum validitate» non intende mettere in dubbio la validità dell'ordinazione illegittima; essa significa soltanto che l'irrogazione della pena per l'ordinazione senza mandato pontificio non comporta alcuna autenticazione della sua validità.

4. 2. *La scomunica latae sententiae riservata alla Santa Sede*

La sanzione prescritta per il delitto è, come si è detto, la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Se detta censura non è dichiarata, hanno effetto *ipso facto* i tre tipi di proibizioni del § 1 del can. 1331, concernenti il divieto prendere parte, come ministro, all'Eucaristia o a qualsiasi altro atto di culto³³ (n. 1), il divieto di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti (n. 2) e l'interdizione di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici e di porre atti di governo (n. 3).

L'eventuale dichiarazione di detta censura modifica radicalmente lo status giuridico dello scomunicato, che viene privato di molti diritti a norma del § 2 dello stesso can. 1331. In particolare vengono sanciti con l'invalidità gli atti di governo che fossero posti. Infine sono da considerare gli effetti negativi correlati, quali l'incapacità ad assistere ai matrimoni (can. 1109), a prendere parte ad elezioni canoniche (can. 171, § 1, n. 3) e ad essere membro di associazioni pubbliche di fedeli (can. 316, §1).

Pertanto, la dichiarazione di una censura *latae sententiae* non comporta solo la connotazione pubblica della punizione, cosa che potrebbe essere di competenza della Sala Stampa della Santa Sede mediante un suo comunicato ufficiale. Essa costituisce un atto giuridico amministrativo singolare che deve essere formalmente promulgato dal competente Dicastero della Curia romana. Vista l'interpretazione stretta in campo penale, per aversi una dichiarazione del genere non è sufficiente un richiamo alla norma sanzionatoria vigente, il quale potrebbe avere comunque la valenza di arginare la ferita provocata, soprattutto lo scandalo e la confusione, di recuperare l'autorevolezza lesa e di fungere da deterrente contro il ripetersi di simili fatti criminosi.

Dopo l'entrata in vigore del Codice del 1983 è venuta a configurarsi una categoria nuova di delitti, denominati *delicta graviora* dalla costituzione apostolica *Pastor bonus*³⁴ e delineati dal motu proprio *Sacramentorum sanctitatis*

³³ Il testo latino è relativo a «qualsiasi altra cerimonia di culto», ma non aggiunge a questo la qualifica di «pubblico», come invece erroneamente fa la traduzione italiana dell'U.E.L.C.I.

³⁴ L'espressione si trova in GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus*, costituzione apostolica del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 874.

tutela,³⁵ i quali sono stati oggetto di riforma da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede con l'emanazione delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*³⁶ in data 21 maggio 2010. Il crimine di ordinazione episcopale senza mandato pontificio non figura "tecnicamente" nel novero dei *delicta graviora* e perciò si potrebbe dedurre che il testo legislativo novellato non riguarda per nulla il can. 1382 in esame. Invece non è così, almeno per l'art. 7 § 1 delle citate *Normae*, il quale innalza da dieci a venti anni il termine di prescrizione dell'azione criminale per tutti i delitti riservati alla medesima Congregazione e non solo per quelli definiti *graviora*, comprendendo quindi nella disposizione anche la sanzione comminata per l'ordinazione episcopale senza mandato pontificio, che, per questo aspetto, viene assimilata ai *delicta graviora*.

La differenza tra la qualifica di "delitti riservati alla Santa Sede" e quella di *delicta graviora* appare quasi impercettibile. Spesso le due tipologie vengono equiparate. Ad esempio, in foro interno, vige indistintamente per ambedue la competenza della Penitenzieria Apostolica. Tuttavia, sulla base delle norme vigenti, pare che una diversità tra loro ci sia, e che consista nel fatto che i *delicta graviora* prevedano la competenza totalmente riservata in foro esterno alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sia per quanto riguarda il loro giudizio per le pene *ferendae sententiae*, sia per quanto concerne la loro dichiarazione per le censure *latae sententiae*, sia per quanto richiede la remissione della loro pena inflitta o dichiarata. Invece i delitti sanzionati con scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede, ma non *graviora*, non richiedono necessariamente che la loro dichiarazione sia pronunciata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, pur postulando l'intervento esclusivo in foro esterno della stessa per quanto concerne la remissione della pena.³⁷

Questa considerazione trova conferma nella prassi. È vero che nella maggioranza dei delitti di ordinazione episcopale senza mandato pontificio fu la

³⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, motu proprio del 30 aprile 2001, promulgato in AAS 93 (2001) 738-739, tuttavia senza le *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, entrate in vigore con lo stesso motu proprio. Queste si possono reperire in PIGHIN B.F., *Diritto penale canonico*, 605-611.

³⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, decreto generale del 21 maggio 2010, in AAS 102 (2010) 419-434.

³⁷ Si potrebbe osservare che così non avvenne per la remissione della scomunica *latae sententiae* ai quattro Vescovi ordinati da mons. Lefebvre, come si può vedere in CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto*, 21 gennaio 2009, in AAS 101 (2009) 150-151. Tuttavia in questo caso la remissione di detta censura fu un atto di grazia di Benedetto XVI che concesse espressamente la facoltà di decretarla all'autore del decreto citato, come si afferma nel medesimo atto amministrativo del Prefetto della Congregazione per i Vescovi.

Congregazione per la Dottrina della Fede a dichiarare la relativa scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede. Ma ciò non avvenne nel caso delle ordinazioni effettuate da mons. Lefebvre. La scomunica al Vescovo ordinante e ai quattro Presuli ordinati fu dichiarata il 1° luglio 1988 dalla Congregazione per i Vescovi.³⁸ Per le ipotesi del genere che facessero riferimento alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, come le ordinazioni in Cina, potrebbe essere quest'ultima a dichiarare la scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede, come di fatto è avvenuto, salvo riconoscere la competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede per la remissione della stessa censura.

La prospettiva della cancellazione della pena suddetta non consente al reo ordinato di cullare l'aspettativa di svolgere funzioni episcopali, una volta assolto dal delitto di ordinazione illegittima, come ebbe a ribadire la Congregazione per la Dottrina della Fede nella Notificazione³⁹ del 12 marzo 1983. Lo stesso Dicastero precisò, a differenza di quanto contemplava il can. 2370 del CIC 1917, che non sarebbe mai stata riconosciuta giuridicamente un'ordinazione conferita senza mandato pontificio e che il Vescovo consacrato illecitamente, anche se validamente, sarebbe rimasto nello stesso stato in cui si trovava prima della consacrazione per tutti gli effetti giuridici, eccezione fatta per le conseguenze penali.

Questa linea fu seguita dalla Santa Sede anche nei confronti dei quattro Vescovi ordinati domenica 24 settembre 2006 a Washington D.C., senza il mandato pontificio, da mons. Emmanuel Milingo, Arcivescovo emerito di Lusaka, come emerge dalla *Dichiarazione della Sala Stampa della Santa Sede sulla presente situazione ecclesiale dell'Arcivescovo Emmanuel Milingo* del 26 settembre 2006. Il comunicato, dopo aver notificato che sia l'Arcivescovo che i quattro ordinati erano incorsi nella scomunica *latae sententiae* prevista dal can. 1382, così prosegue: «La Chiesa non riconosce e non intende riconoscere nel futuro tali ordinazioni e tutte le ordinazioni da esse derivate, e ritiene che lo stato canonico dei quattro Vescovi sia quello in cui si trovavano prima dell'ordinazione». ⁴⁰ Ma questo non riconoscimento delle ordinazioni episcopali non trova riscontro nel CIC e neppure nelle norme successive, come sembrerebbe giusto che fosse.

³⁸ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *De d.ni Lefebvre excommunicationis declaratione*, 1 luglio 1988, in AAS 80 (1988) 1498.

³⁹ SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Notificatio*, 12 marzo 1983, in AAS 75 (1983) 392-393

⁴⁰ La Dichiarazione è reperibile via internet al sito della Santa Sede.

5. I REI DI ORDINAZIONE EPISCOPALE SENZA MANDATO PONTIFICIO

5. 1. *Il Vescovo consacrante principale e quelli consacrati*

I soggetti che commettono il delitto previsto dal can. 1382 – configurato in modo analogo dal can. 1459, § 1,⁴¹ del CCEO che colpisce i rei con la scomunica maggiore, ma da applicarsi *ferendae sententiae* – sono il Vescovo consacrante, quale autore del gravissimo atto, e chi da esso ricevette la consacrazione episcopale, ugualmente punibile perché, senza la sua correttezza, l'evento nefasto non si sarebbe potuto verificare.

A norma del can. 1324, § 3, i colpevoli della violazione citata non sono tuttavia puniti con la scomunica *latae sententiae*, in presenza di una delle dieci circostanze attenuanti elencate dal § 1 dello stesso canone. In materia è intervenuto il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 6 giugno 2011 con la *Declaratio* già citata.⁴² Essa, al n. 4, afferma opportunamente:

Ciascun soggetto, nel caso di una consacrazione episcopale senza mandato apostolico, va considerato singolarmente e secondo le proprie circostanze personali per quanto attiene all'incorrere nella pena di scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede. Dette circostanze personali possono essere molto diverse e, in taluni casi, possono costituire circostanze attenuanti previste dalla legge.

Tra i dieci condizionamenti che esimono dalla pena *latae sententiae*, quello contemplato al n. 5 del can. 1324 § 1 risulta di maggiore interesse, perché purtroppo ricorrente nella situazione cinese, alla quale fa riferimento anche Benedetto XVI al n. 8 della sua *Lettera* ai cattolici in Cina. La circostanza è così definita al canone citato: «una persona costretta da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime». Nel caso di timore grave incusso per un'ordinazione illegittima, il delitto commesso torna a danno delle anime, mentre, ad esempio, nell'ipotesi di timore grave incusso per scisma, il delitto compiuto riguarderebbe un atto *intrinsece malum*.

In presenza della circostanza delineata, la *Declaratio* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, al n. 4, si appella a ciascun ministro consacrante e chierico consacrato, il quale «conosce in cuor suo il grado del personale coinvolgimento e la retta coscienza indicherà a ognuno se è incorso in una pena *latae sententiae*». Infatti potrebbe trattarsi di timore non grave, tale da non esimere dalla scomunica *ipso facto*. Il n. 5 della medesima *Declaratio* aggrun-

⁴¹ La *Declaratio* sulla retta applicazione del can. 1382 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi cita erroneamente come omologo il § 2 invece del § 1 del can. 1459 del CCEO. Infatti il § 2 indicato è relativo all'ordinazione diaconale e presbiterale.

⁴² La Dichiarazione fu pubblicata su *L'Osservatore Romano* di sabato 11 giugno 2011, 7.

ge: «la consapevolezza del proprio delitto è sufficiente perché chi è incorso nella sanzione sia tenuto davanti a Dio ad astenersi da tali atti (*quelli previsti dal can. 1331, §1*), pena la commissione di un atto moralmente illecito e pertanto sacrilego». Il testo ora citato parla di atto solo “moralmente illecito” e non anche “giuridicamente tale”, che parrebbe quanto meno opportuno aggiungere perché non sempre l’illecito morale è anche illecito giuridico.

Qualche problema, dal punto di vista della dottrina penale, solleva anche il n. 6 della *Declaratio* citata per la sua formulazione. Essa, dopo aver asserito, giustamente, che, «sopraggiunte nuove e certe informazioni, la stessa Santa Sede potrebbe addirittura trovarsi nella necessità di dichiarare la scomunica *latae sententiae*», aggiunge: «o (*potrebbe*) imporre altre sanzioni o penitenze». Poiché il termine “sanzioni” è da intendersi di carattere penale, in forza dell’aggettivo “altre” che fa da ponte con la scomunica, non è indicato a quali pene ci si riferisca e soprattutto in base a quale norma. È presumibile che il riferimento vada al § 1 del can. 1324, che prevede il temperamento obbligatorio della pena stabilita o la sua possibile sostituzione con una penitenza. Ma poiché la pena è cancellata dal § 3 dello stesso canone non pare possibile alleggerirla con una di minore peso.

A nostro parere, nell’attuale fase di revisione del sistema penale canonico, sarebbe opportuno studiare una più precisa formulazione, e forse anche un’integrazione, nell’apparato di costituzione delle pene. Anzitutto il § 3 del can. 1324 potrebbe prestarsi allo scopo, con un esplicito richiamo alla possibilità che venga comminata una pena espiatoria o una penitenza, o ambedue, quando il reo non è tenuto dalle pene *latae sententiae* per qualche circostanza attenuante di cui al § 1 del medesimo canone. In mancanza della *missio canonica*, il Vescovo consacrato non ha titoli per l’esercizio della potestà episcopale in una circoscrizione ecclesiastica. Tuttavia, se si volesse negare completamente e in perpetuo l’esercizio dell’ordinazione illecitamente ricevuta, sarebbe necessario introdurre un’irregolarità concernente la proibizione di esercitare la potestà di ordine e quella di giurisdizione relativamente all’ordine episcopale, a prescindere dall’irrogazione di sanzioni penali.

Per il suddetto aggravio sanzionatorio andrebbe evitata la formulazione «*ipso facto a recepto ordine suspensus*»,⁴³ perché non si capisce chiaramente a quale pena ci si riferisca. Il termine *suspensus* evoca la sospensione, sanzione che ha poco senso sia perché è una pena medicinale come la scomunica, già comminata *latae sententiae*, sia perché dura a tempo indeterminato, fino al recesso dalla contumacia, anche per il consacrato che non risultasse idoneo a esercitare l’episcopato. Invece l’espressione sembra non nascondere l’intendimento implicito per una sanzione perpetua, di carattere espiatorio. Ma in

⁴³ L’espressione citata compare al can. 1383, in relazione al conferimento degli ordini diaconale e presbiterale senza legittime lettere dimissorie.

questo caso si cadrebbe nella legislazione penale, abrogata, del CIC 1917, che prevedeva la sospensione anche sotto il profilo di pena vendicativa.

5. 2. I Vescovi co-consacranti

Plaudo alla citata *Declaratio* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per avere risolto in forma soddisfacente un problema interpretativo, rispondendo positivamente alla domanda: se siano rei del medesimo delitto, di cui al can. 1382, e quindi se siano sanzionabili sulla base della stessa norma, anche i Vescovi che solitamente intervengono nella consacrazione illegittima. Va ricordato che l'associazione di altri Vescovi nel conferimento dell'ordinazione episcopale non è lasciata alla libera iniziativa, ma è un requisito di liceità posto dal can. 1014. Questo richiede che, salvo dispensa pontificia, il Vescovo consacrante principale coinvolga almeno altri due Presuli nella funzione di co-consacranti. Si tratta di disposizione canonica che rispetta una tradizione antichissima ed esprime la dimensione collegiale dell'ordine episcopale, messa in evidenza dal concilio Vaticano II nella costituzione dogmatica *Lumen Gentium* e nel decreto *Christus Dominus*.

Fino ad oggi la risposta al quesito suesposto era negativa per la maggioranza degli autori, quali A. Borrás,⁴⁴ A. Calabrese,⁴⁵ V. De Paolis,⁴⁶ A. Migliavacca,⁴⁷ A. Perlasca,⁴⁸ A.G. Urru.⁴⁹ La loro posizione era fatta dipendere dalla doverosa interpretazione stretta in ambito penale, in quanto il can. 1382 non menziona i Vescovi co-consacranti nell'ordinazione episcopale illecita né i presbiteri "assistenti" alla stessa, come invece faceva il can. 2370 del CIC 17, che sanzionava pure detti partecipanti. Pochi autori, come A. Depasquale,⁵⁰ D. Cito⁵¹ e più ampiamente il sottoscritto⁵² si sono espressi a favore dell'interpretazione ora ufficialmente dichiarata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

La punibilità dei Vescovi co-consacranti in una ordinazione senza mandato pontificio è nella natura stessa delle cose, in base al diritto sacramentale. A

⁴⁴ A. BORRÁS, *Le sanctions dans l'Eglise*, Parigi 1990, 182-183.

⁴⁵ A. CALABRESE, *Diritto Penale Canonico*, terza edizione, Città del Vaticano 2006, 295.

⁴⁶ V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in codicem: Liber VI*, Roma 1986, 117.

⁴⁷ A. MIGLIAVACCA, *La celebrazione del sacramento dell'ordine*, in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, III, terza edizione, Roma 2004, 160.

⁴⁸ A. PERLASCA, *Commento al can. 1013*, in *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Milano 2001, 820.

⁴⁹ A. G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, Roma 2001, 230.

⁵⁰ A. DEPASQUALE, *Pene «latae sententiae» nel Codice (particolarmente quelle riservate alla Sede Apostolica)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano 1997, 173.

⁵¹ V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Roma 2000, 335-336.

⁵² B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia 2008, 407-409.

parte la peculiarità del matrimonio circa la ministerialità dei due sposi, solo l'Eucaristia e l'ordine sacro ammettono la concelebrazione. I co-consacranti sono ministri della consacrazione eucaristica e di quella episcopale a tutti gli effetti, in quanto coautori di esse, al pari del celebrante principale, cui è riservato il posto preminente sotto il profilo cerimoniale.

Una conferma di ciò si ha dall'appellativo di "consacranti" che fu stabilito da Pio XII con la bolla *Episcopalis consecrationis* del 30 novembre 1944,⁵³ a modifica della denominazione di "assistenti" data fino a quel momento ai due Vescovi che affiancavano quello principale nell'ordinazione episcopale, in quanto chiamati a porre lo stesso segno sacramentale con il pronunciamento della formula consacratoria e con l'imposizione delle mani sul capo dell'ordinando.

La *Declaratio* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, al n. 3, afferma che la propria interpretazione «risulta confermata dalla tradizione della Chiesa e dalla sua recente prassi». Per la verità, la recente prassi ecclesiastica ha dato elementi anche in senso contrario. Basti citare in proposito la consacrazione episcopale illegittima effettuata il 30 giugno 1988 da mons. Marcel Lefebvre, che ebbe come co-consacrante mons. Antônio de Castro Mayer, Vescovo emerito di Campos. In data 1° luglio 1988 la Congregazione per i Vescovi dichiarò la scomunica *latae sententiae* ai sensi del can. 1382 solo per il primo, in quanto principale consacrante, e non anche al co-consacrante. Perciò il nuovo intervento interpretativo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi si imponeva più che mai, al fine di chiarire un punto controverso e di dare coerenza alla prassi della Curia romana.

6. CONCLUSIONI

La materia alla nostra attenzione è molto più ampia rispetto ai punti che sono stati oggetti della presente trattazione. Soprattutto un aspetto andrebbe ancora sviluppato: le risposte della Chiesa al di là delle misure di natura penale di fronte alla gravissima ferita prodotta dalle ordinazioni senza mandato pontificio.

Su quest'ultimo versante si collocano strategie preventive, al fine di evitare le ordinazioni episcopali illegittime, e misure di tipo terapeutico, tendenti a superare il trama provocato da esse. In proposito sono emblematiche, pur estremamente diverse tra loro, le direttrici lungo le quali pare muoversi la Santa Sede nei confronti della situazione cinese e di quella cosiddetta lefebvrina. Due Commissioni pontificie stanno lavorando nei due ambiti indicati.⁵⁴

⁵³ Cfr. AAS 37 (1945) 131.

⁵⁴ Si tratta della Commissione per la Chiesa cattolica in Cina, voluta da Papa Benedetto XVI nel 2007 e della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», istituita nel 1988, ma ridefinita

È nostro modestissimo parere che le possibili vie di soluzione per le nomine episcopali in Cina passino attraverso i tentativi di giungere alla stipula di protocolli di intesa in materia tra Santa Sede e Governo cinese.⁵⁵ A livello di situazione esistente, l'obiettivo di riparare gli stappi alla comunione, prodotti dalle ordinazioni senza mandato pontificio, sembra prioritario, come indicato da Benedetto XVI nella sua Lettera ai cattolici cinesi, fatta salva l'indispensabile idoneità degli ordinandi e degli ordinati.

Per quanto concerne la Fraternità sacerdotale San Pio X, occorre tenere presente lo scisma prodotto insieme alle quattro ordinazioni episcopali illegittime, alle quali il Sommo Pontefice ha tolto, con un atto di grazia,⁵⁶ la scomunica *latae sententiae* dichiarata il 1° luglio 1988. Riassorbire l'emorragia della Fraternità San Pio X pare un obiettivo essenziale, anche se non è raggiungibile a ogni costo.

ta nei suoi compiti e collocata nell'ambito della Congregazione per la Dottrina della Fede dall'*Istruzione sull'applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum* di S.S. Benedetto XVI, 30 aprile 2011, emanata dalla stessa Commissione in AAS 103 (2011) 413-420.

⁵⁵ Cfr. FELICIANI G., *La questione delle nomine episcopali nella Repubblica Popolare Cinese*, in PIGHIN B.F., ed., *Chiesa e Stato in Cina. Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, Venezia 2010, 165-174.

⁵⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto*, 21 gennaio 2009, in AAS 101 (2009) 150-151.